

Occorre fare riferimento alle disposizioni ex art. 2423-bis co. 1, n. 1 c.c. e documento Oic 11

Bilancio 2022, regole ordinarie per la continuità aziendale

Pagine a cura di
GIOVANNI VALCARENGHI
E **RAFFAELE PELLINO**

Per il bilancio dell'esercizio 2022 nessuna deroga alle regole ordinarie, almeno in termini di continuità aziendale. Appare, ormai, superata la situazione emergenziale che aveva aperto alla possibilità, per i bilanci 2019 e 2020, di derogare alle disposizioni sulla continuità. Tale periodo transitorio non è stato replicato né per l'anno 2021 né per il 2022. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci in chiusura, occorrerà far riferimento alle ordinarie disposizioni previste dall'articolo 2423-bis comma 1, n. 1 del codice civile e al documento Oic 11.

Ai sensi della citata norma, infatti, la valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e, quindi, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. L'impostazione che si è data nell'Oic 11 in materia di continuità aziendale ha tenuto conto, in primis, del fatto che la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale. Così, nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un "prevedibile" arco temporale futuro, ossia un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Per i bi-

lanci 2022 con esercizio sociale coincidente con l'anno solare occorrerà riferirsi, dunque, almeno al periodo temporale che va dall'1/1 al 31/12/2023. Va, detto, poi che anche alcuni fatti successivi alla chiusura dell'esercizio possono far venire meno il presupposto della continuità. Nel documento Oic 29 (al paragrafo 59.c), in particolare, si evidenzia che ciò si può verificare, ad esempio, quando gli amministratori manifestino (motivandola) l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessarne l'attività operativa oppure nel caso in cui le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, facciano sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Se il presupposto della continuità non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto della circostanza. Continuando, invece, sulla strada delineata dall'Oic 11, si evidenzia che ove la direzione aziendale concluda che, nell'arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non siano state ancora accertate le cause di scioglimento della società, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta

rilevanti, del limitato orizzonte temporale "residuo".

La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società. Il principio contabile riporta, in particolare, alcuni esempi (non esaustivi) degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio, quali: a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda; b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale. In questi casi si fa riferimento al fair value per la determinazione del valore recuperabile; c) la rilevazione di eventuali contratti onerosi; d) la revisione delle relazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali. Quando, invece, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484 codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto "senza" la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

© Riproduzione riservata



Continuità, principali riflessi in Nota integrativa

06901

06901

Continuità aziendale

Alla data di approvazione del bilancio è necessario fornire un quadro aggiornato della capacità dell'azienda di continuare ad operare nel futuro. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, vengano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella Nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio

Indicazioni in nota integrativa

- Incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un arco temporale futuro di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio;
- Descrizione dei fattori di rischio, delle assunzioni effettuate e delle incertezze identificate nonché dei piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- In mancanza di alternative alla cessazione dell'attività, la descrizione delle circostanze che hanno condotto a tale eventualità nonché l'individuazione dei potenziali effetti che la stessa può avere sulla situazione patrimoniale ed economica

Sospensione delle perdite civilistiche con possibili effetti

Effetti sulla continuità aziendale arrivano anche dalla replicata irrilevanza delle perdite civilistiche. Come confermato in sede di conversione in legge del dl "Milleproroghe" (art. 3, c. 9 dl 198/2022), anche alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31/12/2022 viene estesa la "sterilizzazione" prevista in origine dal dl 23/2020. La nuova norma incide sulla disposizione prevista dell'art. 6 dl 23/2020 sostituendo il riferimento al "31 dicembre 2021" con quello al "31 dicembre 2022". Così, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022 non si applicano gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482-bis, c. 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, c. 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita

a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, c. 2, e 2482-bis, c. 4, c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l'assemblea convocata "senza indugio" dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni al futuro. La scelta di rinviare al futuro i problemi da un lato rappresenta una volontà di sostegno per la conservazione del valore implicito di aziende che sarebbero costrette ad assumere decisioni trancianti; per altro verso corre il rischio di rappresentare una sorta di ingiustificato alibi nei confronti di quelle aziende il cui cattivo

andamento non ha nulla a che vedere con la situazione di crisi connessa alla pandemia o al conflitto in corso. Sulla questione è intervenuto il Consiglio nazionale del notariato il quale, nello Studio 88-2021/I, ha sottolineato che: a) per gli esercizi successivi, la società dovrà non solo operare in sostanziale equilibrio (perché le ulteriori perdite eventualmente prodotte resterebbero assoggettate alla disciplina ordinaria), ma anche tentare di "riassorbire", nel quinquennio, le perdite che hanno beneficiato del rinvio eccezionale; b) le scelte degli amministratori dovranno considerare le effettive prospettive di recupero, nell'orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile. Alla luce di tali considerazioni appare chiaro che le scelte degli amministratori, in base agli elementi

e alle informazioni disponibili nel momento in cui si assume la decisione, potranno incidere sulle valutazioni concernenti la continuità aziendale. Al tal fine, occorrerà riportare in nota integrativa l'informativa richiesta dall'Oic 11 ossia i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno, inoltre, essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale. Dunque, una adeguata informativa in nota integrativa anche in relazione agli effetti conseguenti la sterilizzazione delle perdite assume un ruolo di prim'ordine al fine di rendere edotti i terzi sulla presenza di eventuali rischi alla prospettiva di continuità aziendale.

— © Riproduzione riservata —